

Statuto
della
Agenzia turistica ticinese SA

(di seguito la "Società")

con sede a Bellinzona

I. Ragione sociale, sede, scopo e durata della Società

Art. 1

Sotto la ragione sociale

Agenzia turistica ticinese SA

è costituita una Società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) con sede in Bellinzona.

Art. 2

La Società elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR), la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR. Essa ha in particolare il compito di elaborare un piano strategico e finanziario, di svolgere attività di marketing e coordinare quelle delle OTR, di sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali, di svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategia, di gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, di sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale e i prodotti turistici, le attività di marketing e i servizi su specifico mandato, di gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali e di affiancare le OTR e assisterle nell'elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovraregionali.

La Società può aprire succursali in Svizzera e all'estero, può partecipare ad altre società, nonché rappresentare parti terze, esercitare attività e concludere accordi atti

L. Hadis *[Signature]* *[Signature]*

a promuovere lo scopo della Società, o che sono direttamente o indirettamente in relazione con lo stesso. La società può inoltre acquisire, gestire e vendere beni immobili.

Art. 3

La durata della Società è illimitata.

II. Capitale azionario

Art. 4

Il capitale azionario della Società ammonta a CHF 500'000.- ed è suddiviso in 500 azioni nominative del valore nominale di CHF 1'000.- cadauna. Il capitale è interamente liberato.

Il trasferimento delle azioni nominative o la costituzione di un diritto di usufrutto sulle stesse necessita dell'approvazione del consiglio d'amministrazione. Il consiglio di amministrazione può respingere la domanda di approvazione, se ciò è necessario per garantire una composizione della cerchia degli azionisti che tenga conto dello scopo sociale e in particolare della natura pubblica dello stesso. L'approvazione può essere segnatamente negata, se l'acquirente non è la Repubblica e Cantone Ticino, un'OTR oppure un'associazione di categoria. Il consiglio di amministrazione può inoltre respingere la domanda di approvazione, se offre all'alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda.

I nomi, gli indirizzi (inclusi gli indirizzi email) e, nel caso di persone fisiche, le nazionalità degli azionisti e degli usufruttuari devono essere iscritti nel libro delle azioni della Società. La Società considera azionista solo quelle persone fisiche e giuridiche iscritte nel libro delle azioni. I certificati azionari possono rappresentare ciascuno una o più azioni.

Nel presente statuto per associazioni di categoria si intende i seguenti tre azionisti della Società: GASTROTICINO (Federazione Esercenti Albergatori Ticino), Hotelleriesuisse Ticino, Associazione Campeggi Ticinesi.

Art. 4bis

La Società intende acquisire dall'Ente ticinese per il turismo, Bellinzona, determinati attivi e passivi, e meglio: mobilio, macchinari e installazioni, nonché scorte di materiale, titoli, crediti e debiti, per un corrispettivo totale non superiore a CHF 400'000.00, come da contratto di trasferimento che verrà concluso a tale scopo.



III. Organizzazione della Società

A. Assemblea generale

Art. 5

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorra, dall'ufficio di revisione.

Ogni qualvolta sia necessario per salvaguardare gli interessi della Società, il consiglio d'amministrazione, i liquidatori o l'ufficio di revisione convocano assemblee generali straordinarie.

Uno o più azionisti che rappresentano insieme almeno dieci per cento del capitale azionario possono richiedere al consiglio d'amministrazione la convocazione di un'assemblea generale con preavviso scritto indicante l'ordine del giorno e le proposte. In questo caso l'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio d'amministrazione entro venti giorni.

L'assemblea generale si svolge presso la sede della Società o in qualunque altro luogo stabilito dal consiglio d'amministrazione.

Art. 6

L'assemblea generale ordinaria o straordinaria è convocata mediante lettera semplice, fax o email agli azionisti iscritti nel libro delle azioni. Tra il giorno dell'invio della convocazione ed il giorno dell'assemblea devono esserci almeno venti giorni. Nella convocazione sono indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte.

Tuttavia, i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione. Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea generale.

Art. 7

Ogni azione conferisce al titolare il diritto ad un voto in assemblea generale.



Ogni azionista ha la facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea generale da un terzo, anche non azionista, che si legittima mediante procura scritta.

Art. 8

L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate in assemblea, indipendentemente dal numero di azionisti presenti e dal numero delle azioni rappresentate, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto.

Il presidente dell'assemblea generale determina la procedura di voto.

Art. 9

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di suo impedimento, da un presidente del giorno nominato dall'assemblea generale. Il presidente nomina un segretario e degli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti.

Art. 10

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione, fatta salva la nomina ai sensi dell'art. 762 CO di cui all'art. 11 cpv. 4 del presente statuto;
3. l'approvazione del rapporto annuale e, se del caso, del conto di gruppo;
4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio;
5. il discarico agli amministratori;
6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal consiglio d'amministrazione.



B. Consiglio d'amministrazione**Art. 11**

Il consiglio d'amministrazione si compone di nove membri.

Considerato il fatto che la Repubblica e Cantone Ticino, ciascuna OTR e ciascuna associazione di categoria rappresentano in seno alla Società interessi personali ben specifici e diversi tra loro, i membri del consiglio di amministrazione sono designati, ai sensi dell'art. 709 cpv. 2 CO, come segue:

- (i) 2 membri designati dalla Repubblica e Cantone Ticino;
- (ii) 1 membro designato dall'OTR Lago Maggiore e Valli;
- (iii) 1 membro designato dall'OTR Luganese;
- (iv) 1 membro designato dall'OTR Bellinzonese e Alto Ticino;
- (v) 1 membro designato dall'OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio;
- (vi) 1 membro designato da GASTROTICINO (Federazione Esercenti e Albergatori Ticino);
- (vii) 1 membro designato da Hotelleriesuisse Ticino;
- (viii) 1 membro designato da Associazione Campeggi Ticinesi.

Ognuno dei sopra citati azionisti (Repubblica e Cantone Ticino, le OTR singolarmente e le associazioni di categoria singolarmente) indica nel corso dell'assemblea generale il/i membro/i designato/i. L'assemblea generale può rifiutare tale membro solo nel caso in cui il membro designato non abbia le competenze specifiche richieste o vi sia uno dei motivi, applicati per analogia, elencati negli articoli 83 cpv. 1, 198 e 199 della Legge Organica Comunale. Ciò detto, la ripartizione dei membri deve rimanere come indicato sopra. Salvo insorgere dei giusti motivi di cui sopra, un membro del consiglio di amministrazione può essere revocato dall'assemblea generale solo su indicazione dell'azionista che l'ha designato.

La Repubblica e Cantone Ticino ha diritto di delegare due persone nel consiglio d'amministrazione della Società conformemente all'art. 762 CO, anche nel caso in cui cessi di essere azionista o diminuisca la sua quota di azioni.

Le competenze del consiglio d'amministrazione sono regolate dalla legge, dall'art. 13 del presente statuto nonché dal regolamento d'organizzazione della Società. I membri del consiglio d'amministrazione eletti restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti. I consiglieri d'amministrazione della Società possono tuttavia rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.



Il consiglio d'amministrazione designa il suo presidente e il suo segretario. Quest'ultimo non deve necessariamente appartenere al consiglio.

Art. 12

Il presidente del consiglio d'amministrazione convoca le sedute e le presiede. Ogni membro del consiglio d'amministrazione ha la facoltà di richiedere per iscritto dal presidente la convocazione di una seduta del consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione definisce nel regolamento d'organizzazione le modalità di delibera.

Art. 13

Al consiglio d'amministrazione compete l'alta direzione della Società e il controllo della conduzione degli affari. Esso delibera su tutti gli affari che non siano attribuiti ad un altro organo dalla legge o dallo statuto.

Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l'alta direzione della Società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, se del caso;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Il consiglio di amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinanti affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Il consiglio d'amministrazione può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di essi a uno o più membri del consiglio d'amministrazione o a terzi. A questo fine, egli emana un regolamento d'organizzazione.



C. Ufficio di revisione**Art. 14**

L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione.

IV. Esercizio annuale, relazione sulla gestione, comunicazioni**Art. 15**

Il consiglio d'amministrazione determina l'inizio e la fine dell'esercizio annuale.

Per la fine di ogni esercizio viene allestita la relazione sulla gestione, che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto la legge lo esiga, del conto di gruppo, conformemente alle disposizioni legali (artt. 957a segg. CO).

Art. 16

Venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della Società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. La Società è tenuta a inviare tempestivamente copia di tali relazioni agli azionisti che ne facciano richiesta.

Art. 17

Le comunicazioni agli azionisti vengono recapitate mediante lettera semplice, fax o email, oppure, a discrezione del consiglio d'amministrazione, mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato nel registro delle azioni. Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Impiego dell'utile e liquidazione**Art. 18**

È esclusa la distribuzione di dividendi, nonché la distribuzione di tantièmes.

L. Ladis *[Signature]* *[Signature]*


Art. 19

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione è eseguita dal consiglio di amministrazione, salvo nomina di altre persone da parte dell'assemblea generale.

I liquidatori sono autorizzati senza riserva alcuna a liquidare l'intero patrimonio della Società.

Un eventuale avanzo risultante dalla liquidazione deve essere assegnato a un ente cui è riconosciuto l'interesse pubblico e il quale è posto al beneficio dell'esenzione fiscale.

Bellinzona, 14 gennaio 2015

L. Ladis  m/